

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE TERZA n. 13 del 29-03-2023

Supplemento n. 64

mercoledì, 29 marzo 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
ALTRI AVVISI	4
REGIONE TOSCANA - Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale - Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi	
DECRETO 16 marzo 2023, n. 5208 - certificato il 20 marzo 2023 Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Ammini- strazione Comunale di Bagno a Ripoli.	5
DECRETO 16 marzo 2023, n. 5209 - certificato il 20 marzo 2023 Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Ammini- strazione comunale di Bibbiena.	8
DECRETO 16 marzo 2023, n. 5210 - certificato il 20 marzo 2023 Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Ammini- strazione comunale di Careggine.	11
DECRETO 16 marzo 2023, n. 5211 - certificato il 20 marzo 2023 Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Ammini- strazione comunale di Castelfiorentino.	14
DECRETO 16 marzo 2023, n. 5212 - certificato il 20 marzo 2023 Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Ammini- strazione comunale di Castelnuovo Berardenga.	17
DECRETO 16 marzo 2023, n. 5213 - certificato il 20 marzo 2023 Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Ammini- strazione comunale di Cerreto Guidi.	20
DECRETO 16 marzo 2023, n. 5214 - certificato il 20 marzo 2023 Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Ammini- strazione comunale di Empoli.	23
DECRETO 16 marzo 2023, n. 5215 - certificato il 20 marzo 2023 Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Ammini- strazione comunale di Impruneta.	26
DECRETO 16 marzo 2023, n. 5216 - certificato il 20 marzo 2023 Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Ammini- strazione comunale di Lastra a Signa.	29

DECRETO 16 marzo 2023, n. 5217 - certificato il 20 marzo 2023 Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Massarosa.	32
DECRETO 16 marzo 2023, n. 5218 - certificato il 20 marzo 2023 Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Montemurlo.	35
DECRETO 16 marzo 2023, n. 5219 - certificato il 20 marzo 2023 Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Porcari.	38
DECRETO 16 marzo 2023, n. 5220 - certificato il 20 marzo 2023 Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Prato.	41
DECRETO 16 marzo 2023, n. 5221 - certificato il 20 marzo 2023 Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Rignano sull'Arno.	44
DECRETO 16 marzo 2023, n. 5222 - certificato il 20 marzo 2023 Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di San Giuliano Terme.	47
DECRETO 16 marzo 2023, n. 5223 - certificato il 20 marzo 2023 Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Scandicci.	50
DECRETO 16 marzo 2023, n. 5224 - certificato il 20 marzo 2023 Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Uzzano.	53
DECRETO 16 marzo 2023, n. 5225 - certificato il 20 marzo 2023 Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Vaglia.	56
DECRETO 16 marzo 2023, n. 5226 - certificato il 20 marzo 2023 Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Vaiano.	59
DECRETO 16 marzo 2023, n. 5227 - certificato il 20 marzo 2023 Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Vecchiano.	62

ALTRI AVVISI





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Responsabile di settore Claudio MARINAI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19649 del 05-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5208 - Data adozione: 16/03/2023

Oggetto: Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD005969

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

Visto l'articolo 2 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che attribuisce al Comune la funzione d'istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

Richiamato in particolare il comma 3 art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che aveva previsto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non poteva essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune;

Visto il decreto dirigenziale n. 5008 del 24.10.2012, modificato con decreto dirigenziale n. 5222 del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il quale è stato approvato il bando del concorso straordinario per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Considerato che la procedura concorsuale indicata al punto precedente è terminata in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti relativi alla decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello;

Atteso che le sedi farmaceutiche oggetto del concorso sono incardinate nelle piante organiche delle farmacie dei rispettivi comuni;

Atteso che la sede farmaceutica n. 8 del Comune di Bagno a Ripoli, a conclusione della procedura concorsuale, risulta non assegnata e quindi vacante;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/00, il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti e relativa offerta in prelazione alle amministrazioni comunali;

Richiamato l'articolo 9 della legge n. 475/1968 che disciplina l'istituto della prelazione ed in particolare prevede che nel caso la sede farmaceutica sia unica si segue il criterio dell'alternanza;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, la facoltà dei Comuni di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve deliberare la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

Ritenuto pertanto di procedere per la sede farmaceutica n. 8 alla dichiarazione di vacanza e relativa offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di dichiarare vacante la sede farmaceutica n. 8 del Comune di Bagno a Ripoli;
2. di offrire in prelazione, ai sensi l'articolo 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 8 all'Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli;
3. di inviare il presente decreto all'Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli affinché entro 60 giorni dalla notifica del presente atto deliberi la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;
4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di mancata adozione del provvedimento di cui al punto 3, l'Amministrazione Comunale sarà dichiarata decaduta dal diritto di prelazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Responsabile di settore Claudio MARINAI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19649 del 05-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5209 - Data adozione: 16/03/2023

Oggetto: Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Bibbiena.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD005971

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

Visto l'articolo 2 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che attribuisce al Comune la funzione d'istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

Richiamato in particolare il comma 3 art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che aveva previsto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non poteva essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune;

Visto il decreto dirigenziale n. 5008 del 24.10.2012, modificato con decreto dirigenziale n. 5222 del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il quale è stato approvato il bando del concorso straordinario per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Considerato che la procedura concorsuale indicata al punto precedente è terminata in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti relativi alla decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello;

Atteso che le sedi farmaceutiche oggetto del concorso sono incardinate nelle piante organiche delle farmacie dei rispettivi comuni;

Atteso che la sede farmaceutica n. 4 del Comune di Bibbiena, a conclusione della procedura concorsuale, risulta non assegnata e quindi vacante;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/00, il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti e relativa offerta in prelazione alle amministrazioni comunali;

Richiamato l'articolo 9 della legge n. 475/1968 che disciplina l'istituto della prelazione ed in particolare prevede che nel caso la sede farmaceutica sia unica si segue il criterio dell'alternanza;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, la facoltà dei Comuni di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Bibbiena, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve deliberare la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

Ritenuto pertanto di procedere per la sede farmaceutica n. 4 alla dichiarazione di vacanza e relativa offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di Bibbiena;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di dichiarare vacante la sede farmaceutica n. 4 del Comune di Bibbiena;
2. di offrire in prelazione, ai sensi l'articolo 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 4 all'Amministrazione Comunale di Bibbiena;
3. di inviare il presente decreto all'Amministrazione Comunale di Bibbiena affinché entro 60 giorni dalla notifica del presente atto deliberi la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;
4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di mancata adozione del provvedimento di cui al punto 3, l'Amministrazione Comunale sarà dichiarata decaduta dal diritto di prelazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Responsabile di settore Claudio MARINAI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19649 del 05-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5210 - Data adozione: 16/03/2023

Oggetto: Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Careggine.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD005974

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

Visto l'articolo 2 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che attribuisce al Comune la funzione d'istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

Richiamato in particolare il comma 3 art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che aveva previsto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non poteva essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune;

Visto il decreto dirigenziale n. 5008 del 24.10.2012, modificato con decreto dirigenziale n. 5222 del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il quale è stato approvato il bando del concorso straordinario per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Considerato che la procedura concorsuale indicata al punto precedente è terminata in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti relativi alla decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello;

Atteso che le sedi farmaceutiche oggetto del concorso sono incardinate nelle piante organiche delle farmacie dei rispettivi comuni;

Atteso che la sede farmaceutica unica del Comune di Careggine, a conclusione della procedura concorsuale, risulta non assegnata e quindi vacante;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/00, il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti e relativa offerta in prelazione alle amministrazioni comunali;

Richiamato l'articolo 9 della legge n. 475/1968 che disciplina l'istituto della prelazione ed in particolare prevede che nel caso la sede farmaceutica sia unica si segue il criterio dell'alternanza;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, la facoltà dei Comuni di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Careggine, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve deliberare la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

Ritenuto pertanto di procedere per la sede farmaceutica unica alla dichiarazione di vacanza e relativa offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di Careggine;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di dichiarare vacante la sede farmaceutica unica del Comune di Careggine;
2. di offrire in prelazione, ai sensi l'articolo 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica unica all'Amministrazione Comunale di Careggine;
3. di inviare il presente decreto all'Amministrazione Comunale di Careggine affinché entro 60 giorni dalla notifica del presente atto deliberi la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;
4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di mancata adozione del provvedimento di cui al punto 3, l'Amministrazione Comunale sarà dichiarata decaduta dal diritto di prelazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Responsabile di settore Claudio MARINAI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19649 del 05-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5211 - Data adozione: 16/03/2023

Oggetto: Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Castelfiorentino.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD005976

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

Visto l'articolo 2 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che attribuisce al Comune la funzione d'istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

Richiamato in particolare il comma 3 art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che aveva previsto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non poteva essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune;

Visto il decreto dirigenziale n. 5008 del 24.10.2012, modificato con decreto dirigenziale n. 5222 del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il quale è stato approvato il bando del concorso straordinario per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Considerato che la procedura concorsuale indicata al punto precedente è terminata in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti relativi alla decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello;

Atteso che le sedi farmaceutiche oggetto del concorso sono incardinate nelle piante organiche delle farmacie dei rispettivi comuni;

Atteso che la sede farmaceutica n. 5 del Comune di Castelfiorentino, a conclusione della procedura concorsuale, risulta non assegnata e quindi vacante;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/00, il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti e relativa offerta in prelazione alle amministrazioni comunali;

Richiamato l'articolo 9 della legge n. 475/1968 che disciplina l'istituto della prelazione ed in particolare prevede che nel caso la sede farmaceutica sia unica si segue il criterio dell'alternanza;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, la facoltà dei Comuni di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Castelfiorentino, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve deliberare la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

Ritenuto pertanto di procedere per la sede farmaceutica n. 5 alla dichiarazione di vacanza e relativa offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di Castelfiorentino;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di dichiarare vacante la sede farmaceutica n. 5 del Comune di Castelfiorentino;
2. di offrire in prelazione, ai sensi l'articolo 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 5 all'Amministrazione Comunale di Castelfiorentino;
3. di inviare il presente decreto all'Amministrazione Comunale di Castelfiorentino affinché entro 60 giorni dalla notifica del presente atto deliberi la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;
4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di mancata adozione del provvedimento di cui al punto 3, l'Amministrazione Comunale sarà dichiarata decaduta dal diritto di prelazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Responsabile di settore Claudio MARINAI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19649 del 05-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5212 - Data adozione: 16/03/2023

Oggetto: Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Castelnuovo Berardenga.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD005978

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

Visto l'articolo 2 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che attribuisce al Comune la funzione d'istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

Richiamato in particolare il comma 3 art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che aveva previsto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non poteva essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune;

Visto il decreto dirigenziale n. 5008 del 24.10.2012, modificato con decreto dirigenziale n. 5222 del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il quale è stato approvato il bando del concorso straordinario per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Considerato che la procedura concorsuale indicata al punto precedente è terminata in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti relativi alla decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello;

Atteso che le sedi farmaceutiche oggetto del concorso sono incardinate nelle piante organiche delle farmacie dei rispettivi comuni;

Atteso che la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Castelnuovo Berardenga, a conclusione della procedura concorsuale, risulta non assegnata e quindi vacante;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/00, il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti e relativa offerta in prelazione alle amministrazioni comunali;

Richiamato l'articolo 9 della legge n. 475/1968 che disciplina l'istituto della prelazione ed in particolare prevede che nel caso la sede farmaceutica sia unica si segue il criterio dell'alternanza;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, la facoltà dei Comuni di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Castelnuovo Berardenga, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve deliberare la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

Ritenuto pertanto di procedere per la sede farmaceutica n. 3 alla dichiarazione di vacanza e relativa offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di Castelnuovo Berardenga;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di dichiarare vacante la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Castelnuovo Berardenga;
2. di offrire in prelazione, ai sensi l'articolo 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 3 all'Amministrazione Comunale di Castelnuovo Berardenga;
3. di inviare il presente decreto all'Amministrazione Comunale di Castelnuovo Berardenga affinché entro 60 giorni dalla notifica del presente atto deliberi la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;
4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di mancata adozione del provvedimento di cui al punto 3, l'Amministrazione Comunale sarà dichiarata decaduta dal diritto di prelazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Responsabile di settore Claudio MARINAI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19649 del 05-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5213 - Data adozione: 16/03/2023

Oggetto: Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Cerreto Guidi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD005980

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

Visto l'articolo 2 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che attribuisce al Comune la funzione d'istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

Richiamato in particolare il comma 3 art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che aveva previsto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non poteva essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune;

Visto il decreto dirigenziale n. 5008 del 24.10.2012, modificato con decreto dirigenziale n. 5222 del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il quale è stato approvato il bando del concorso straordinario per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Considerato che la procedura concorsuale indicata al punto precedente è terminata in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti relativi alla decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello;

Atteso che le sedi farmaceutiche oggetto del concorso sono incardinate nelle piante organiche delle farmacie dei rispettivi comuni;

Atteso che la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Cerreto Guidi, a conclusione della procedura concorsuale, risulta non assegnata e quindi vacante;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/00, il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti e relativa offerta in prelazione alle amministrazioni comunali;

Richiamato l'articolo 9 della legge n. 475/1968 che disciplina l'istituto della prelazione ed in particolare prevede che nel caso la sede farmaceutica sia unica si segue il criterio dell'alternanza;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, la facoltà dei Comuni di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Cerreto Guidi, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve deliberare la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

Ritenuto pertanto di procedere per la sede farmaceutica n. 3 alla dichiarazione di vacanza e relativa offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di Cerreto Guidi;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di dichiarare vacante la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Cerreto Guidi;
2. di offrire in prelazione, ai sensi l'articolo 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 3 all'Amministrazione Comunale di Cerreto Guidi;
3. di inviare il presente decreto all'Amministrazione Comunale di Cerreto Guidi affinché entro 60 giorni dalla notifica del presente atto deliberi la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;
4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di mancata adozione del provvedimento di cui al punto 3, l'Amministrazione Comunale sarà dichiarata decaduta dal diritto di prelazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Responsabile di settore Claudio MARINAI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19649 del 05-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5214 - Data adozione: 16/03/2023

Oggetto: Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Empoli.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD005981

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

Visto l'articolo 2 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che attribuisce al Comune la funzione d'istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

Richiamato in particolare il comma 3 art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che aveva previsto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non poteva essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune;

Visto il decreto dirigenziale n. 5008 del 24.10.2012, modificato con decreto dirigenziale n. 5222 del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il quale è stato approvato il bando del concorso straordinario per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Considerato che la procedura concorsuale indicata al punto precedente è terminata in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti relativi alla decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello;

Atteso che le sedi farmaceutiche oggetto del concorso sono incardinate nelle piante organiche delle farmacie dei rispettivi comuni;

Atteso che la sede farmaceutica n. 14 del Comune di Empoli, a conclusione della procedura concorsuale, risulta non assegnata e quindi vacante;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/00, il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti e relativa offerta in prelazione alle amministrazioni comunali;

Richiamato l'articolo 9 della legge n. 475/1968 che disciplina l'istituto della prelazione ed in particolare prevede che nel caso la sede farmaceutica sia unica si segue il criterio dell'alternanza;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, la facoltà dei Comuni di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Empoli, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve deliberare la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

Ritenuto pertanto di procedere per la sede farmaceutica n. 14 alla dichiarazione di vacanza e relativa offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di Empoli;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di dichiarare vacante la sede farmaceutica n. 14 del Comune di Empoli;
2. di offrire in prelazione, ai sensi l'articolo 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 14 all'Amministrazione Comunale di Empoli;
3. di inviare il presente decreto all'Amministrazione Comunale di Empoli affinché entro 60 giorni dalla notifica del presente atto deliberi la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;
4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di mancata adozione del provvedimento di cui al punto 3, l'Amministrazione Comunale sarà dichiarata decaduta dal diritto di prelazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Responsabile di settore Claudio MARINAI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19649 del 05-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5215 - Data adozione: 16/03/2023

Oggetto: Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Impruneta.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD005982

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

Visto l'articolo 2 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che attribuisce al Comune la funzione d'istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

Richiamato in particolare il comma 3 art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che aveva previsto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non poteva essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune;

Visto il decreto dirigenziale n. 5008 del 24.10.2012, modificato con decreto dirigenziale n. 5222 del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il quale è stato approvato il bando del concorso straordinario per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Considerato che la procedura concorsuale indicata al punto precedente è terminata in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti relativi alla decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello;

Atteso che le sedi farmaceutiche oggetto del concorso sono incardinate nelle piante organiche delle farmacie dei rispettivi comuni;

Atteso che la sede farmaceutica n. 5 del Comune di Impruneta, a conclusione della procedura concorsuale, risulta non assegnata e quindi vacante;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/00, il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti e relativa offerta in prelazione alle amministrazioni comunali;

Richiamato l'articolo 9 della legge n. 475/1968 che disciplina l'istituto della prelazione ed in particolare prevede che nel caso la sede farmaceutica sia unica si segue il criterio dell'alternanza;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, la facoltà dei Comuni di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Impruneta, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve deliberare la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

Ritenuto pertanto di procedere per la sede farmaceutica n. 5 alla dichiarazione di vacanza e relativa offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di Impruneta;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di dichiarare vacante la sede farmaceutica n. 5 del Comune di Impruneta;
2. di offrire in prelazione, ai sensi l'articolo 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 5 all'Amministrazione Comunale di Impruneta;
3. di inviare il presente decreto all'Amministrazione Comunale di Impruneta affinché entro 60 giorni dalla notifica del presente atto deliberi la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;
4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di mancata adozione del provvedimento di cui al punto 3, l'Amministrazione Comunale sarà dichiarata decaduta dal diritto di prelazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Responsabile di settore Claudio MARINAI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19649 del 05-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5216 - Data adozione: 16/03/2023

Oggetto: Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Lastra a Signa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD005985

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

Visto l'articolo 2 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che attribuisce al Comune la funzione d'istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

Richiamato in particolare il comma 3 art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che aveva previsto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non poteva essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune;

Visto il decreto dirigenziale n. 5008 del 24.10.2012, modificato con decreto dirigenziale n. 5222 del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il quale è stato approvato il bando del concorso straordinario per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Considerato che la procedura concorsuale indicata al punto precedente è terminata in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti relativi alla decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello;

Atteso che le sedi farmaceutiche oggetto del concorso sono incardinate nelle piante organiche delle farmacie dei rispettivi comuni;

Atteso che la sede farmaceutica n. 6 del Comune di Lastra a Signa, a conclusione della procedura concorsuale, risulta non assegnata e quindi vacante;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/00, il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti e relativa offerta in prelazione alle amministrazioni comunali;

Richiamato l'articolo 9 della legge n. 475/1968 che disciplina l'istituto della prelazione ed in particolare prevede che nel caso la sede farmaceutica sia unica si segue il criterio dell'alternanza;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, la facoltà dei Comuni di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Lastra a Signa, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve deliberare la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

Ritenuto pertanto di procedere per la sede farmaceutica n. 6 alla dichiarazione di vacanza e relativa offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di Lastra a Signa;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di dichiarare vacante la sede farmaceutica n. 6 del Comune di Lastra a Signa;
2. di offrire in prelazione, ai sensi l'articolo 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 6 all'Amministrazione Comunale di Lastra a Signa;
3. di inviare il presente decreto all'Amministrazione Comunale di Lastra a Signa affinché entro 60 giorni dalla notifica del presente atto deliberi la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;
4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di mancata adozione del provvedimento di cui al punto 3, l'Amministrazione Comunale sarà dichiarata decaduta dal diritto di prelazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Responsabile di settore Claudio MARINAI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19649 del 05-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5217 - Data adozione: 16/03/2023

Oggetto: Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Massarosa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD005986

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

Visto l'articolo 2 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che attribuisce al Comune la funzione d'istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

Richiamato in particolare il comma 3 art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che aveva previsto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non poteva essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune;

Visto il decreto dirigenziale n. 5008 del 24.10.2012, modificato con decreto dirigenziale n. 5222 del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il quale è stato approvato il bando del concorso straordinario per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Considerato che la procedura concorsuale indicata al punto precedente è terminata in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti relativi alla decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello;

Atteso che le sedi farmaceutiche oggetto del concorso sono incardinate nelle piante organiche delle farmacie dei rispettivi comuni;

Atteso che la sede farmaceutica n. 7 del Comune di Massarosa, a conclusione della procedura concorsuale, risulta non assegnata e quindi vacante;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/00, il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti e relativa offerta in prelazione alle amministrazioni comunali;

Richiamato l'articolo 9 della legge n. 475/1968 che disciplina l'istituto della prelazione ed in particolare prevede che nel caso la sede farmaceutica sia unica si segue il criterio dell'alternanza;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, la facoltà dei Comuni di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Massarosa, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve deliberare la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

Ritenuto pertanto di procedere per la sede farmaceutica n. 7 alla dichiarazione di vacanza e relativa offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di Massarosa;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di dichiarare vacante la sede farmaceutica n. 7 del Comune di Massarosa;
2. di offrire in prelazione, ai sensi l'articolo 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 7 all'Amministrazione Comunale di Massarosa;
3. di inviare il presente decreto all'Amministrazione Comunale di Massarosa affinché entro 60 giorni dalla notifica del presente atto deliberi la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;
4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di mancata adozione del provvedimento di cui al punto 3, l'Amministrazione Comunale sarà dichiarata decaduta dal diritto di prelazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Responsabile di settore Claudio MARINAI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19649 del 05-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5218 - Data adozione: 16/03/2023

Oggetto: Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Montemurlo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD005987

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

Visto l'articolo 2 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che attribuisce al Comune la funzione d'istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

Richiamato in particolare il comma 3 art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che aveva previsto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non poteva essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune;

Visto il decreto dirigenziale n. 5008 del 24.10.2012, modificato con decreto dirigenziale n. 5222 del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il quale è stato approvato il bando del concorso straordinario per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Considerato che la procedura concorsuale indicata al punto precedente è terminata in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti relativi alla decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello;

Atteso che le sedi farmaceutiche oggetto del concorso sono incardinate nelle piante organiche delle farmacie dei rispettivi comuni;

Atteso che la sede farmaceutica n. 5 del Comune di Montemurlo, a conclusione della procedura concorsuale, risulta non assegnata e quindi vacante;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/00, il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti e relativa offerta in prelazione alle amministrazioni comunali;

Richiamato l'articolo 9 della legge n. 475/1968 che disciplina l'istituto della prelazione ed in particolare prevede che nel caso la sede farmaceutica sia unica si segue il criterio dell'alternanza;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, la facoltà dei Comuni di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Montemurlo, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve deliberare la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

Ritenuto pertanto di procedere per la sede farmaceutica n. 5 alla dichiarazione di vacanza e relativa offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di Montemurlo;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di dichiarare vacante la sede farmaceutica n. 5 del Comune di Montemurlo;
2. di offrire in prelazione, ai sensi l'articolo 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 5 all'Amministrazione Comunale di Montemurlo;
3. di inviare il presente decreto all'Amministrazione Comunale di Montemurlo affinché entro 60 giorni dalla notifica del presente atto deliberi la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;
4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di mancata adozione del provvedimento di cui al punto 3, l'Amministrazione Comunale sarà dichiarata decaduta dal diritto di prelazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Responsabile di settore Claudio MARINAI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19649 del 05-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5219 - Data adozione: 16/03/2023

Oggetto: Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Porcari.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD005989

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

Visto l'articolo 2 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che attribuisce al Comune la funzione d'istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

Richiamato in particolare il comma 3 art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che aveva previsto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non poteva essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune;

Visto il decreto dirigenziale n. 5008 del 24.10.2012, modificato con decreto dirigenziale n. 5222 del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il quale è stato approvato il bando del concorso straordinario per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Considerato che la procedura concorsuale indicata al punto precedente è terminata in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti relativi alla decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello;

Atteso che le sedi farmaceutiche oggetto del concorso sono incardinate nelle piante organiche delle farmacie dei rispettivi comuni;

Atteso che la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Porcari, a conclusione della procedura concorsuale, risulta non assegnata e quindi vacante;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/00, il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti e relativa offerta in prelazione alle amministrazioni comunali;

Richiamato l'articolo 9 della legge n. 475/1968 che disciplina l'istituto della prelazione ed in particolare prevede che nel caso la sede farmaceutica sia unica si segue il criterio dell'alternanza;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, la facoltà dei Comuni di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Porcari, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve deliberare la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

Ritenuto pertanto di procedere per la sede farmaceutica n. 3 alla dichiarazione di vacanza e relativa offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di Porcari;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di dichiarare vacante la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Porcari;
2. di offrire in prelazione, ai sensi l'articolo 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 3 all'Amministrazione Comunale di Porcari;
3. di inviare il presente decreto all'Amministrazione Comunale di Porcari affinché entro 60 giorni dalla notifica del presente atto deliberi la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;
4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di mancata adozione del provvedimento di cui al punto 3, l'Amministrazione Comunale sarà dichiarata decaduta dal diritto di prelazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Responsabile di settore Claudio MARINAI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19649 del 05-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5220 - Data adozione: 16/03/2023

Oggetto: Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Prato.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD005990

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

Visto l'articolo 2 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che attribuisce al Comune la funzione d'istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

Richiamato in particolare il comma 3 art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che aveva previsto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non poteva essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune;

Visto il decreto dirigenziale n. 5008 del 24.10.2012, modificato con decreto dirigenziale n. 5222 del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il quale è stato approvato il bando del concorso straordinario per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Considerato che la procedura concorsuale indicata al punto precedente è terminata in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti relativi alla decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello;

Atteso che le sedi farmaceutiche oggetto del concorso sono incardinate nelle piante organiche delle farmacie dei rispettivi comuni;

Atteso che la sede farmaceutica n. 45 del Comune di Prato, a conclusione della procedura concorsuale, risulta non assegnata e quindi vacante;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/00, il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti e relativa offerta in prelazione alle amministrazioni comunali;

Richiamato l'articolo 9 della legge n. 475/1968 che disciplina l'istituto della prelazione ed in particolare prevede che nel caso la sede farmaceutica sia unica si segue il criterio dell'alternanza;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, la facoltà dei Comuni di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Prato, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve deliberare la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

Ritenuto pertanto di procedere per la sede farmaceutica n. 45 alla dichiarazione di vacanza e relativa offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di Prato;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di dichiarare vacante la sede farmaceutica n. 45 del Comune di Prato;
2. di offrire in prelazione, ai sensi l'articolo 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 45 all'Amministrazione Comunale di Prato;
3. di inviare il presente decreto all'Amministrazione Comunale di Prato affinché entro 60 giorni dalla notifica del presente atto deliberi la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;
4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di mancata adozione del provvedimento di cui al punto 3, l'Amministrazione Comunale sarà dichiarata decaduta dal diritto di prelazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Responsabile di settore Claudio MARINAI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19649 del 05-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5221 - Data adozione: 16/03/2023

Oggetto: Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Rignano sull'Arno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD005991

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

Visto l'articolo 2 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che attribuisce al Comune la funzione d'istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

Richiamato in particolare il comma 3 art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che aveva previsto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non poteva essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune;

Visto il decreto dirigenziale n. 5008 del 24.10.2012, modificato con decreto dirigenziale n. 5222 del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il quale è stato approvato il bando del concorso straordinario per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Considerato che la procedura concorsuale indicata al punto precedente è terminata in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti relativi alla decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello;

Atteso che le sedi farmaceutiche oggetto del concorso sono incardinate nelle piante organiche delle farmacie dei rispettivi comuni;

Atteso che la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Rignano sull'Arno, a conclusione della procedura concorsuale, risulta non assegnata e quindi vacante;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/00, il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti e relativa offerta in prelazione alle amministrazioni comunali;

Richiamato l'articolo 9 della legge n. 475/1968 che disciplina l'istituto della prelazione ed in particolare prevede che nel caso la sede farmaceutica sia unica si segue il criterio dell'alternanza;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, la facoltà dei Comuni di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Rignano sull'Arno, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve deliberare la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

Ritenuto pertanto di procedere per la sede farmaceutica n. 3 alla dichiarazione di vacanza e relativa offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di Rignano sull'Arno;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di dichiarare vacante la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Rignano sull'Arno;
2. di offrire in prelazione, ai sensi l'articolo 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 3 all'Amministrazione Comunale di Rignano sull'Arno;
3. di inviare il presente decreto all'Amministrazione Comunale di Rignano sull'Arno affinché entro 60 giorni dalla notifica del presente atto deliberi la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;
4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di mancata adozione del provvedimento di cui al punto 3, l'Amministrazione Comunale sarà dichiarata decaduta dal diritto di prelazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Responsabile di settore Claudio MARINAI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19649 del 05-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5222 - Data adozione: 16/03/2023

Oggetto: Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di San Giuliano Terme.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD005993

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

Visto l'articolo 2 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che attribuisce al Comune la funzione d'istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

Richiamato in particolare il comma 3 art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che aveva previsto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non poteva essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune;

Visto il decreto dirigenziale n. 5008 del 24.10.2012, modificato con decreto dirigenziale n. 5222 del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il quale è stato approvato il bando del concorso straordinario per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Considerato che la procedura concorsuale indicata al punto precedente è terminata in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti relativi alla decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello;

Atteso che le sedi farmaceutiche oggetto del concorso sono incardinate nelle piante organiche delle farmacie dei rispettivi comuni;

Atteso che la sede farmaceutica n. 9 del Comune di San Giuliano Terme, a conclusione della procedura concorsuale, risulta non assegnata e quindi vacante;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/00, il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti e relativa offerta in prelazione alle amministrazioni comunali;

Richiamato l'articolo 9 della legge n. 475/1968 che disciplina l'istituto della prelazione ed in particolare prevede che nel caso la sede farmaceutica sia unica si segue il criterio dell'alternanza;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, la facoltà dei Comuni di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve deliberare la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

Ritenuto pertanto di procedere per la sede farmaceutica n. 9 alla dichiarazione di vacanza e relativa offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di dichiarare vacante la sede farmaceutica n. 9 del Comune di San Giuliano Terme;
2. di offrire in prelazione, ai sensi l'articolo 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 9 all'Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme;
3. di inviare il presente decreto all'Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme affinché entro 60 giorni dalla notifica del presente atto deliberi la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;
4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di mancata adozione del provvedimento di cui al punto 3, l'Amministrazione Comunale sarà dichiarata decaduta dal diritto di prelazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Responsabile di settore Claudio MARINAI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19649 del 05-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5223 - Data adozione: 16/03/2023

Oggetto: Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Scandicci.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD005994

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

Visto l'articolo 2 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che attribuisce al Comune la funzione d'istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

Richiamato in particolare il comma 3 art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che aveva previsto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non poteva essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune;

Visto il decreto dirigenziale n. 5008 del 24.10.2012, modificato con decreto dirigenziale n. 5222 del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il quale è stato approvato il bando del concorso straordinario per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Considerato che la procedura concorsuale indicata al punto precedente è terminata in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti relativi alla decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello;

Atteso che le sedi farmaceutiche oggetto del concorso sono incardinate nelle piante organiche delle farmacie dei rispettivi comuni;

Atteso che la sede farmaceutica n. 15 del Comune di Scandicci, a conclusione della procedura concorsuale, risulta non assegnata e quindi vacante;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/00, il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti e relativa offerta in prelazione alle amministrazioni comunali;

Richiamato l'articolo 9 della legge n. 475/1968 che disciplina l'istituto della prelazione ed in particolare prevede che nel caso la sede farmaceutica sia unica si segue il criterio dell'alternanza;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, la facoltà dei Comuni di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Scandicci, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve deliberare la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

Ritenuto pertanto di procedere per la sede farmaceutica n. 15 alla dichiarazione di vacanza e relativa offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di Scandicci;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di dichiarare vacante la sede farmaceutica n. 15 del Comune di Scandicci;
2. di offrire in prelazione, ai sensi l'articolo 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 15 all'Amministrazione Comunale di Scandicci;
3. di inviare il presente decreto all'Amministrazione Comunale di Scandicci affinché entro 60 giorni dalla notifica del presente atto deliberi la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;
4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di mancata adozione del provvedimento di cui al punto 3, l'Amministrazione Comunale sarà dichiarata decaduta dal diritto di prelazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Responsabile di settore Claudio MARINAI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19649 del 05-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5224 - Data adozione: 16/03/2023

Oggetto: Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Uzzano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD005995

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

Visto l'articolo 2 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che attribuisce al Comune la funzione d'istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

Richiamato in particolare il comma 3 art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che aveva previsto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non poteva essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune;

Visto il decreto dirigenziale n. 5008 del 24.10.2012, modificato con decreto dirigenziale n. 5222 del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il quale è stato approvato il bando del concorso straordinario per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Considerato che la procedura concorsuale indicata al punto precedente è terminata in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti relativi alla decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello;

Atteso che le sedi farmaceutiche oggetto del concorso sono incardinate nelle piante organiche delle farmacie dei rispettivi comuni;

Atteso che la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Uzzano, a conclusione della procedura concorsuale, risulta non assegnata e quindi vacante;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/00, il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti e relativa offerta in prelazione alle amministrazioni comunali;

Richiamato l'articolo 9 della legge n. 475/1968 che disciplina l'istituto della prelazione ed in particolare prevede che nel caso la sede farmaceutica sia unica si segue il criterio dell'alternanza;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, la facoltà dei Comuni di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Uzzano, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve deliberare la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

Ritenuto pertanto di procedere per la sede farmaceutica n. 2 alla dichiarazione di vacanza e relativa offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di Uzzano;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di dichiarare vacante la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Uzzano;
2. di offrire in prelazione, ai sensi l'articolo 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 2 all'Amministrazione Comunale di Uzzano;
3. di inviare il presente decreto all'Amministrazione Comunale di Uzzano affinché entro 60 giorni dalla notifica del presente atto deliberi la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;
4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di mancata adozione del provvedimento di cui al punto 3, l'Amministrazione Comunale sarà dichiarata decaduta dal diritto di prelazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Responsabile di settore Claudio MARINAI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19649 del 05-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5225 - Data adozione: 16/03/2023

Oggetto: Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Vaglia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD005997

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

Visto l'articolo 2 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che attribuisce al Comune la funzione d'istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

Richiamato in particolare il comma 3 art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che aveva previsto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non poteva essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune;

Visto il decreto dirigenziale n. 5008 del 24.10.2012, modificato con decreto dirigenziale n. 5222 del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il quale è stato approvato il bando del concorso straordinario per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Considerato che la procedura concorsuale indicata al punto precedente è terminata in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti relativi alla decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello;

Atteso che le sedi farmaceutiche oggetto del concorso sono incardinate nelle piante organiche delle farmacie dei rispettivi comuni;

Atteso che la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Vaglia, a conclusione della procedura concorsuale, risulta non assegnata e quindi vacante;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/00, il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti e relativa offerta in prelazione alle amministrazioni comunali;

Richiamato l'articolo 9 della legge n. 475/1968 che disciplina l'istituto della prelazione ed in particolare prevede che nel caso la sede farmaceutica sia unica si segue il criterio dell'alternanza;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, la facoltà dei Comuni di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Vaglia, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve deliberare la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

Ritenuto pertanto di procedere per la sede farmaceutica n. 2 alla dichiarazione di vacanza e relativa offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di Vaglia;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di dichiarare vacante la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Vaglia;
2. di offrire in prelazione, ai sensi l'articolo 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 2 all'Amministrazione Comunale di Vaglia;
3. di inviare il presente decreto all'Amministrazione Comunale di Vaglia affinché entro 60 giorni dalla notifica del presente atto deliberi la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;
4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di mancata adozione del provvedimento di cui al punto 3, l'Amministrazione Comunale sarà dichiarata decaduta dal diritto di prelazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Responsabile di settore Claudio MARINAI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19649 del 05-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5226 - Data adozione: 16/03/2023

Oggetto: Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Vaiano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD005998

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

Visto l'articolo 2 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che attribuisce al Comune la funzione d'istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

Richiamato in particolare il comma 3 art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che aveva previsto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non poteva essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune;

Visto il decreto dirigenziale n. 5008 del 24.10.2012, modificato con decreto dirigenziale n. 5222 del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il quale è stato approvato il bando del concorso straordinario per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Considerato che la procedura concorsuale indicata al punto precedente è terminata in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti relativi alla decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello;

Atteso che le sedi farmaceutiche oggetto del concorso sono incardinate nelle piante organiche delle farmacie dei rispettivi comuni;

Atteso che la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Vaiano, a conclusione della procedura concorsuale, risulta non assegnata e quindi vacante;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/00, il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti e relativa offerta in prelazione alle amministrazioni comunali;

Richiamato l'articolo 9 della legge n. 475/1968 che disciplina l'istituto della prelazione ed in particolare prevede che nel caso la sede farmaceutica sia unica si segue il criterio dell'alternanza;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, la facoltà dei Comuni di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Vaiano, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve deliberare la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

Ritenuto pertanto di procedere per la sede farmaceutica n. 3 alla dichiarazione di vacanza e relativa offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di Vaiano;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di dichiarare vacante la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Vaiano;
2. di offrire in prelazione, ai sensi l'articolo 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 3 all'Amministrazione Comunale di Vaiano;
3. di inviare il presente decreto all'Amministrazione Comunale di Vaiano affinché entro 60 giorni dalla notifica del presente atto deliberi la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;
4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di mancata adozione del provvedimento di cui al punto 3, l'Amministrazione Comunale sarà dichiarata decaduta dal diritto di prelazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Responsabile di settore Claudio MARINAI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19649 del 05-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5227 - Data adozione: 16/03/2023

Oggetto: Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta in prelazione all'Amministrazione comunale di Vecchiano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD005999

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

Visto l'articolo 2 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che attribuisce al Comune la funzione d'istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

Richiamato in particolare il comma 3 art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che aveva previsto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non poteva essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune;

Visto il decreto dirigenziale n. 5008 del 24.10.2012, modificato con decreto dirigenziale n. 5222 del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il quale è stato approvato il bando del concorso straordinario per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Considerato che la procedura concorsuale indicata al punto precedente è terminata in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti relativi alla decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello;

Atteso che le sedi farmaceutiche oggetto del concorso sono incardinate nelle piante organiche delle farmacie dei rispettivi comuni;

Atteso che la sede farmaceutica n. 4 del Comune di Vecchiano, a conclusione della procedura concorsuale, risulta non assegnata e quindi vacante;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/00, il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti e relativa offerta in prelazione alle amministrazioni comunali;

Richiamato l'articolo 9 della legge n. 475/1968 che disciplina l'istituto della prelazione ed in particolare prevede che nel caso la sede farmaceutica sia unica si segue il criterio dell'alternanza;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, la facoltà dei Comuni di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Vecchiano, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve deliberare la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

Ritenuto pertanto di procedere per la sede farmaceutica n. 4 alla dichiarazione di vacanza e relativa offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di Vecchiano;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di dichiarare vacante la sede farmaceutica n. 4 del Comune di Vecchiano;
2. di offrire in prelazione, ai sensi l'articolo 9 della legge n. 475/1968, la sede farmaceutica n. 4 all'Amministrazione Comunale di Vecchiano;
3. di inviare il presente decreto all'Amministrazione Comunale di Vecchiano affinché entro 60 giorni dalla notifica del presente atto deliberi la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;
4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di mancata adozione del provvedimento di cui al punto 3, l'Amministrazione Comunale sarà dichiarata decaduta dal diritto di prelazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**